



PIANO COMUNALE DELLE COSTE GALATONE

Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17 - BURP n. 53 del 15/04/2015

Disciplina della tutela e dell'uso della costa

TAV. D

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

GENNAIO 2019

PROGETTISTI



STUDIO CONVERSANO
ARCHITETTURA INGEGNERIA URBANISTICA

REDATTORE

Ing. Claudio CONVERSANO

COLLABORATORE

Arch. Elisa CONVERSANO



Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Rocco VERONA

pareri uffici:

revisione	00	01	02	03
data	08/01/2019			
descrizione	emissione			

COMUNE DI GALATONE
PIANO COMUNALE DELLE COSTE - L.R. 17/2015

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sommario

CAPO I_PRINCIPI E NORME	5
Articolo 1 – Disposizioni generali	5
Articolo 2 – Finalità ed obiettivi del Piano Comunale delle Coste	5
Articolo 3 – Ambito di applicazione	6
Articolo 4 – Elaborati costitutivi e contenuti del PCC	7
Articolo 5 – Definizioni	8
CAPO II_RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO	12
Articolo 6 – Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo	12
Articolo 7 – Suddivisione della costa in Unità e sub unità Fisiografiche (A.1.1)	13
Articolo 8 – Classificazione normativa (A.1.2)	13
Articolo 9 – Zonizzazione della fascia demaniale (A.1.3)	14
Articolo 10 – Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di Assetto Idrogeologico - A.1.4)	15
Articolo 11 – Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (tav A.1.5a/b)	15
Articolo 12 – Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali (tav A.1.6)	17
Articolo 13 – Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfologici (tav A.1.7/8/9)	17
Articolo 14 – Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima (tav A.1.10)	18
Articolo 15 – Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (tav A.1.11)	19
Articolo 16 – Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (tav A.1.12)	19
CAPO III_IL PROGETTO DELLA FASCIA DEMANIALE COSTIERA	20
Articolo 17 – Il paesaggio costiero	20
Articolo 18 – Elaborati di progetto (B)	20
Articolo 19 – Zonizzazione del demanio	21
Articolo 20 – Struttura del progetto	21

Articolo 21 – Disciplina e uso della costa _____	22
Articolo 22 – Specchi acquei _____	22
Articolo 23 – Pulizia e manutenzione dell’arenile _____	23
Articolo 24 – Aree di interesse turistico - ricreativo _____	23
Articolo 24.1 – Spiagge libere _____	24
Articolo 24.2 – Spiagge libere con servizi _____	25
Articolo 24.3 – Aree per attività complementari _____	29
Articolo 25 – Aree escluse e con divieto assoluto di concessione _____	30
Articolo 26 – Rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione	31
Articolo 27 – Norme transitorie per concessioni esistenti _____	31
Articolo 28 – Procedura di selezione del concessionario di arere per finalità turistico-ricreative (SLS) _____	31
Articolo 29 – Parametri di valutazione e aggiudicazione della concessione _____	32
Articolo 30 - Revoca e decadenza delle concessioni _____	34
CAPO II _ CARATTERI DEGLI INTERVENTI _____	35
Articolo 31 – Oggetto e struttura delle norme tecniche per la realizzazione degli interventi_	35
Articolo 32 – Contenuti _____	35
NORME DI CARATTERE GENERALE _____	36
Articolo 33 – Dimensioni, colori e tecniche di costruzione dei manufatti _____	36
Articolo 34 – Tolleranze delle misure e nel posizionamento _____	37
CAPO III_ SCHEDE TECNICO DESCRITTIVE PER I MANUFATTI _____	37
Articolo 35 – Chioschi _____	37
Box – cabine _____	37
Box – servizi _____	38
Servizi igienici _____	38
Box-docce _____	39
Camminamenti, passerelle, rampe e scivoli a mare _____	39
Impianti tecnologici _____	40
Sistemi di ombreggiamento _____	40



CAPO I_PRINCIPI E NORME

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC) disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi alla gestione, all'uso al governo e al monitoraggio dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo.
2. Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2015 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC).
3. per tutto ciò che non viene specificamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:
 - alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo;
 - al Codice della Navigazione e al suo Regolamento di Attuazione;
 - alle Ordinanze Balneari emesse dalla Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
 - alla normativa sovraordinata regionale, nazionale e comunitaria.

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi del Piano Comunale delle Coste

1. Il PCC, definito dall'art. 2 delle NTA del PRC, “è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco - compatibile.”

2. In relazione all'attuale uso della costa di Galatone, il presente PCC è diretto a disciplinare, a promuovere e a coordinare la riqualificazione ambientale delle aree demaniali marittime.
3. Il PCC mira ai seguenti obiettivi di pubblico interesse:
 - messa in sicurezza della costa;
 - godimento e fruizione del bene costiero da parte della collettività;
 - tutela e protezione dell'ambiente e recupero dei tratti costieri in stato di degrado e di instabilità morfologica.
4. Il PCC definisce gli interventi da realizzare al fine di perseguire gli obiettivi nei seguenti modi:
 - tutela della fascia demaniale costiera con la regolamentazione delle attività che è possibile svolgere;
 - valorizzazione della fascia demaniale costiera con l'individuazione delle aree libere e disponibili per essere destinate a nuove attività;
 - protezione e recupero dei tratti di costa che risultano in stato di instabilità morfologica;
 - rinaturalizzazione di alcune aree degradate, utilizzate per molto tempo come parcheggi liberi non autorizzati;
 - la quantificazione della superficie di costa effettivamente utilizzabile, fruibile e balneabile ed il miglioramento dell'organizzazione dei percorsi sull'area costiera.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente PCC e le presenti NTA sono prescrittivi nella zona del territorio costiero ricadente nel demanio marittimo incluso nei confini del comune di Galatone e cioè in quella fascia compresa tra la dividente demaniale e la linea di costa, così come individuata dal Sistema Informativo del Demanio (SID)
-

2. Le aree esterne alla fascia demaniale, ed in particolare le aree destinate a parcheggio da asservire alle attività in concessione demaniale, potranno essere individuate in terreni di proprietà comunale o in aree convenzionate alle attività, e avranno valore di indirizzo per le previsioni del PUG in formazione.

Articolo 4 – Elaborati costitutivi e contenuti del PCC

1. Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati grafici e i relativi strati informativi elaborati così come indicato nelle *Istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC*. Si è ritenuto opportuno in questo caso raggruppare alcuni degli elaborati in un'unica tavola dato che alcuni degli strati informativi, e quindi anche i relativi elaborati grafici, risultano vuoti. In particolare si sono raggruppate le tavole dalla A.1.7 alla A.1.9 non essendo presenti cordoni dunari e opere di difesa.
2. Si è ritenuto opportuno unificare la tav. B.1.3, la tav. B.1.5 e la tav. B.1.6 per rendere più agevole la lettura dell'impatto del PCC. Si è inoltre ritenuto opportuno unificare la tav. B.1.4 e la tav. B.1.8 riguardanti i percorsi, gli accessi e le infrastrutture pubbliche.
3. Inoltre non sono stati prodotti gli elaborati B.3 "Elaborati esplicativi del regime transitorio" e B.4 "Valenza turistica" in quanto rispettivamente non sono presenti aree in concessione da ricollocare o da trasformare, recinzioni da rimuovere e accessi da rendere pubblici e inoltre si è ritenuta l'intera costa dello stesso valore.
4. Gli strati informativi sono redatti secondo le indicazioni delle *Istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC*.
5. Si ha in questo modo il seguente elenco:

A. ELABORATI GRAFICI DI ANALISI

A.1. Ricognizione fisico-giuridica del Demanio Marittimo

- A.1.1 Suddivisione della costa in Unità e sub unità Fisiografiche
 - A.1.2 Classificazione normativa
 - A.1.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittima
-

- A.1.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di assetto idrogeologico)
- A.1.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
- A.1.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
- A.1.7/8/9 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
Caratterizzazione dei cordoni dunari
Individuazione delle opere di difesa e porti
- A.1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3. lettera f.
- A.1.11 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
- A.1.12 Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti

B. ELABORATI DI PROGETTO

B.1. Zonizzazione del demanio

- B.1.1. Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"
- B.1.2. Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione;
- B.1.3/5/6 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo;
Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS;
Individuazione delle aree con finalità diverse;
- B.1.4/8 Individuazione dei percorsi di connessione;
Sistema delle infrastrutture pubbliche;
- B.1.7. Individuazione delle aree vincolate;

Tavola C - Norme Tecniche di Attuazione

Tavola D - Relazione generale

Tavola E -

- E.1. Rapporto Ambientale
- E.2. VINCA

Tavola F - Relazione geologica

Articolo 5 – Definizioni

Sono qui recepite le definizioni dell'art. 3 – definizioni delle NTA del PRC di seguito elencate:

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP/2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP/1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturalista.

Criticità ambientale (CA)

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento;

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione;

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi);

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico – sanitari, docce, chioschi – bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

CAPO II_RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Articolo 6 – Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 delle “NTA e indirizzi generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste” e specificato nelle Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste il PCC ha operato una ricognizione fisico–giuridica del territorio costiero di propria competenza attraverso:

- l'individuazione lungo tutta la costa comunale delle Unità e Subunità fisiografiche definite nel PRC (tav A.1.1);
- l'individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC (tav A.1.2);
- l'individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale (tav A.1.3);
- l'individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico. In tale aree il rilascio di nuove concessione, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino (tav A.1.4);
- l'individuazione delle aree naturali protette e delle aree sottoposte a vincoli ambientali e territoriali (tav A.1.5 e tav. A.1.6);
- la classificazione morfolitologica del litorale, la caratterizzazione dei cordoni dunari, l'individuazione i opere di difesa (tav A.1.7, tav. A.1.8, tav A.1.9)
- l'individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata (tav A.1.10);

- l'individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (tav A.1.11);
- l'analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici (tav A.1.12)

Articolo 7 – Suddivisione della costa in Unità e sub unità Fisiografiche (A.1.1)

1. La costa di Galatone ricade nella s.u.f. 6.2 Gallipoli/Porto di Gallipoli – Nardò/Torre Inserraglio. Questa sub-unità ha origine dal porto di Gallipoli e si sviluppa per una lunghezza di 32,02 Km fino a giungere a Torre Inserraglio.
2. I limiti amministrativi comprendono un tratto della costa di Gallipoli lungo 10,03 km., la costa di Sannicola lunga 0,15 km, **la costa di Galatone di 2,21 km** e un tratto della costa di Nardò, fino appunto a Torre Inserraglio, lunga 19,63 km. Per un totale di 32,02 km.

Articolo 8 – Classificazione normativa (A.1.2)

1. Il litorale è classificato secondo il Piano Regionale delle Coste (PRC) quasi in egual misura nel livello C3S1, nella parte nord (art. 6.2.7 delle NTA del PRC), e nel C3S2 nella parte sud (art. 6.2.8 delle NTA del PRC).
2. La gradazione dei livelli di criticità influisce sul rilascio delle concessioni demaniali, il grado di sensibilità sulle modalità di mitigazione degli impatti ambientali.
3. Livello C3S1 (art. 6.2.7)

Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di

sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

4. Livello C3.S2 (art. 6.2.8)

Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Articolo 9 – Zonizzazione della fascia demaniale (A.1.3)

1. Rappresenta l'individuazione delle aree da classificare per competenza amministrativa, comprendenti:
 - a. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione;
 - b. porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
 - c. aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112;
 - d. porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale (classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;

- e. porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (porti soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della medesima legge;
 - f. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale.
2. La ricognizione condotta sulla fascia demaniale ha portato a definire l'intera fascia demaniale come soggetta alla pianificazione costiera non sussistendo la presenza di zone escluse.

Articolo 10 – Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di Assetto Idrogeologico - A.1.4)

1. La fascia demaniale costiera di Galatone è classificata dal PAI come:
 - Zona a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3 art. 13 NTA PAI)
 - Zona a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2 art. 14 NTA PAI)
2. Il riferimento normativo è il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino, approvato in data 30.11.2005, di cui alla legge 183/1989 e smi.
3. Eventuali aggiornamenti della aree cartografate dal PAI - Piano di Assetto Idrogeologico (aree a pericolosità idraulica o geomorfologica) e del reticolo idrografico, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con le stesse aree e gli stessi elementi riportati negli elaborati del Piano.

Articolo 11 – Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (tav A.1.5a/b)

1. Lungo la fascia demaniale del comune di Galatone rientrano in questa categoria le seguenti aree:
-

- le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico;
- parte di un versante corrispondente alla Montagna spaccata;
- i territori costieri;
- l'area annessa al bosco;
- il SIC *Montagna spaccata Rupi di San Mauro* (IT9150008)

2. I riferimenti normativi sono:

- il RDL 30 dicembre 1923 n. 3267;
- il Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
- il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC Siti di Importanza Comunitaria e ZPS Zone di Protezione Speciale).

3. Eventuali aggiornamenti dei perimetri del vincolo Idrogeologico, modificano i perimetri degli ambiti vincolati, coincidenti con detti elementi riportati negli elaborati del Piano.

4. Eventuali aggiornamenti o nuove perimetrazioni rinvenienti dalla ricognizione delle categorie di cui all'art 142 del Dlgs 42/2004, a seguito di formale condivisione con Soprintendenza e Regione, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano.

5. Eventuali aggiornamenti dei perimetri delle aree protette SIC o ZPS, modificano i perimetri degli ambiti vincolati, coincidenti con detti elementi riportati negli elaborati del Piano.

6. Eventuali aggiornamenti dei perimetri o nuove individuazioni di elementi appartenenti agli ambiti vincolati, definite dallo strumento urbanistico comunale, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano Comunale delle Coste.

Articolo 12 – Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali (tav A.1.6)

1. Lungo la fascia demaniale del comune di Galatone rientrano in questa categoria le seguenti aree:
 - le aree di notevole interesse pubblico;
 - il cono visuale centrato nella Torre dell'Alto;
 - la strada panoramica litoranea.
2. I riferimenti normativi sono:
 - il RDL 30 dicembre 1923 n. 3267;
 - il Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
 - il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
3. Eventuali aggiornamenti o nuove perimetrazioni rinvenienti dalla ricognizione delle categorie di cui all'art 142 del Dlgs 42/2004, a seguito di formale condivisione con Soprintendenza e Regione, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano.
4. Eventuali aggiornamenti dei perimetri o nuove individuazioni di elementi appartenenti agli ambiti vincolati, definite dallo strumento urbanistico comunale, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano Comunale delle Coste.

Articolo 13 – Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfologici (tav A.1.7/8/9)

1. Rappresenta le informazioni relative alla distribuzione delle caratteristiche litologiche e morfologiche lungo la costa.
Il PRC individua le seguenti categorie:
 - 01 costa rocciosa

- 02 costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
- 03 costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede
- 04 falesia
- 05 falesia con spiaggia ciottolosa al piede
- 06 falesia con spiaggia sabbiosa al piede
- 07 spiaggia sabbiosa
- 08 spiaggia ciottolosa
- 09 Spiaggia sabbiosa ciottolosa
- 10 opera antropica
- 11 rias
- 12 tratto terminale dei corsi d'acqua

2. Rispetto alle 12 categorie di caratteri morfologici individuate dal PRC, lungo la costa di Galatone ne sono state riconosciute solo 2 e precisamente:

- **costa rocciosa**

Il tratto di costa rocciosa caratterizza circa i due terzi del tratto di costa di Galatone nella parte nord. Si tratta di costa rocciosa abbastanza bassa, senza falesia che tende a salire gradualmente verso l'interno.

- **falesia**

La falesia caratterizza il tratto corrispondente alla montagna spaccata e prosegue verso nord fino ad un'insenatura dove diventa semplice costa rocciosa.

3. La costa di Galatone, così come descritta al comma precedente, è interamente caratterizzata da costa rocciosa e falesia e quindi non presenta né depositi sabbiosi né cordoni dunali naturali.

4. Lungo la costa di Galatone non sono presenti porti o strutture di difesa.

Articolo 14 – Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima (tav A.1.10)

1. Sulla fascia demaniale di Galatone risultano essere vigenti 3 concessioni demaniali marittime:

- Turistico ricreativa – Sig. Lisi Claudio

- Varie - Reti tecnologiche - Acquedotto Pugliese
- Varie - Tratto di marciapiede – Comune di Galatone

2. Il perimetro e l'attribuzione delle Concessioni demaniali sono quelli risultanti dagli atti presenti nel competente Ufficio Demanio Marittimo.

Articolo 15 – Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (tav A.1.11)

1. La presenza di manufatti insistenti in maniera permanente sull'area demaniale, è stata rilevata e localizzata facendo riferimento alla Carta Tecnica Regionale relativa alla fascia costiera, realizzata dalla Regione Puglia a scala nominale 1:2000 e alle ortofoto pubblicate sul SIT regionale.
2. I manufatti sono stati suddivisi in due categorie:
 - strutture: tutte le opere classificate come “edificato” nella CTR
 - infrastrutture: il tratto di acquedotto ricadente in area demaniale.

Articolo 16 – Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (tav A.1.12)

1. Sono stati individuati tutti gli accessi alla fascia demaniale e sono stati distinti in carrabili e pedonali.
2. La fascia costiera di Galatone risulta sprovvista di parcheggi regolari. Nel periodo estivo le auto vengono parcheggiate nei pressi del ristorante “La Reggia” e in alcuni degli slarghi pianeggianti presenti sugli scogli, in modo non regolato, anche su alcune aree delicate da un punto di vista geomorfologico.

CAPO III_IL PROGETTO DELLA FASCIA DEMANIALE COSTIERA

Articolo 17 – Il paesaggio costiero

1. Per paesaggio costiero si intende una fascia di profondità maggiore di quella definita dalla dividente demaniale corrispondente alla litoranea.
2. Il contesto paesaggistico della costa di Galatone risulta essere sostanzialmente incontaminato.
3. Obiettivo del PCC è di valorizzare e tutelare il paesaggio costiero di Galatone.

Articolo 18 – Elaborati di progetto (B)

1. In conseguenza dell'analisi di cui agli elaborati A si procede alla zonizzazione del demanio prevista dalle *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste*.
 2. La zonizzazione si basa sulla individuazione delle aree concedibili, delle aree da escludere, delle aree da non concedere, delle aree fruibili.
 3. Gli strati informativi sono redatti seguendo le indicazioni dettate nelle *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste*.
 4. Gli elaborati di progetto si compongono delle tavole grafiche redatte in conformità alle indicazioni delle *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste* e dagli elaborati scritti così come descritti all'art. 4.
-

Articolo 19 – Zonizzazione del demanio

1. Nelle serie di elaborati grafici di progetto presenti nell'Atlante cartografico del PCC, sono stati individuati gli strati informativi da trasmettere in Regione ai fini della verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste che in particolare riguardano:
 - la classificazione della costa, rispetto alla “linea di costa utile” (tav. B.1.1);
 - l'individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (tav. B.1.2);
 - l'individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo (tav. B.1.3);
 - l'individuazione dei percorsi di connessione (tav. B.1.4);
 - l'individuazione delle aree con finalità diverse (tav. B.1.6);
 - l'individuazione delle aree vincolate (tav. B.1.7);
 - il sistema delle infrastrutture pubbliche (tav. B.1.8).

Non sono state individuate aree con finalità turistico-ricreative diverse da SLS.

2. I singoli strati informativi della parte B di progetto, sono stati elaborati come indicato nelle *Istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC*.

Articolo 20 – Struttura del progetto

1. Il progetto della costa si articola nei seguenti contenuti:
 - definizione delle aree concedibili
 - definizione degli interventi ammissibili
 - definizione degli accessi
 - descrizione delle tipologie dei manufatti

Articolo 21 – Disciplina e uso della costa

3. I tratti di costa concedibile sono disciplinati dal presente Piano al Capo IV.
4. Sono ammissibili interventi realizzati mediante l'uso di manufatti precari e amovibili, nel rispetto delle tipologie, dei materiali e dei colori descritti nelle presenti norme.
5. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'istallazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.
6. Nelle aree demaniali sono possibili attività per servizi pubblici o di interesse pubblico ex art. 34 Codice della Navigazione.

Articolo 22 – Specchi acquei

1. Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell'Autorità Marittima.
 2. Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza metri 20
 - profondità 150 metri
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri.
 - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni
 3. All'interno delle corsie di lancio è vietata la balneazione.
-

Articolo 23 – Pulizia e manutenzione dell’arenile

1. Il concessionario ha l’obbligo della manutenzione della fascia di litorale in concessione e delle fasce laterali attigue per una larghezza di 20 m. Il Comune e gli Enti preposti vigilano sull’osservazione delle norme per la manutenzione e la pulizia dell’arenile.
2. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.
3. I concessionari devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall’esercizio dell’impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.
4. La pulizia della costa deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali e a carico dei soli rifiuti (plastica, vetro, ecc.) e senza livellare la conformazione naturale.
5. È consentita l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata durante la stagione balneare in corrispondenza dell’area in concessione.

Articolo 24 – Aree di interesse turistico - ricreativo

1. Nell’ambito del litorale della “linea di costa utile” saranno disciplinati i seguenti insediamenti come da disposizioni del P.R.C.:
 - aree di interesse turistico – ricreativo
 - a. spiagge libere (SL)
-

- b. spiagge libere con servizi (SLS)
- c. aree per attività complementari (AC)

Articolo 24.1 – Spiagge libere

1. Le spiagge libere sono costituite da tutte le aree demaniali rocciose non destinate a spiagge libere con servizi e sono al servizio della pubblica e libera balneazione.
 2. Per la posa degli ombrelloni è fatto espressamente divieto a chiunque di chiedere un corrispettivo.
 3. Non potranno essere lasciati incustoditi gli ombrelloni o beni privati e similari durante il periodo di assenza continuativa.
 4. Su tali aree il comune di Galatone si fa carico:
 - di garantire la pulizia;
 - di consentire l'accesso e la praticabilità;
 - di collocare zone a parcheggio nelle aree limitrofe, per come consentito dai vincoli e dalla morfologia del terreno, o in aree poste non nelle immediate vicinanze ma servite da un servizio pubblico diretto;
 - di realizzare strutture adatte a garantire l'accesso al mare a qualsiasi tipo di utenza, con particolare riferimento ai disabili.
 5. Su tali aree non è consentito l'esercizio di attività commerciali in particolare non è consentito offrire servizi balneari a pagamento.
 6. Su tali aree è fatto divieto di:
 - abbandonare rifiuti. Chiunque verrà colto a trasgredire la norma sarà sanzionato secondo i termini di legge;
 - accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera;
 - campeggiare con tende e pernottare;
 - condurre animali fatta eccezione per i cani-guida e per i cani addestrati al salvataggio in acqua condotti da personale abilitato;
-

- esercitare attività commerciali di qualsiasi genere;
- lasciare attrezzature tipo ombrelloni o sedie sdraio incustodite per lungo periodo;
- tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora;
- ostacolare l'accesso al mare o alla battigia;
- installare recinzioni di qualunque tipo.

Articolo 24.2 – Spiagge libere con servizi

1. Per spiaggia libera con servizi (SLS in seguito) si intende la spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, ovvero l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione.
 1. Le aree destinate a SLS sono idealmente divise in tre fasce parallele (FP) alla linea di battigia:
 - FP/1 di larghezza minima pari a 3 m. dalla linea di battigia, serve ad assicurare il libero transito pedonale lungo la costa
 - FP/2 di larghezza variabile in funzione della profondità della fascia costiera, serve alla posa degli ombrelloni e delle attrezzature di servizio
 - FP/3 di larghezza minima di 3 m dalla dividente demaniale, serve come fascia di rispetto nella quale possono essere collocate anche pedane o aiuole che non siano comunque da ostacolo alla visuale del mare.
 2. Almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare dovranno rimanere liberi da ogni attrezzatura del gestore.
 3. La consistenza delle aree destinate a spiagge libere con servizi non potrà in nessun caso superare il 25% di costa utile, così come definito dal PCC.
 4. Ciascuna spiaggia libera con servizi non può avere fronte mare inferiore a 20 m. e non ulteriormente frazionabile.
-

5. I cartelli informativi dello stato giuridico dell'area dovranno essere posti all'ingresso e lungo i camminamenti in modo da essere facilmente visibili e dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- norme fondamentali per la disciplina delle attività balneari;
- obblighi per il gestore della spiaggia libera con servizi;
- servizi gratuiti per l'utenza;
- recapiti e orari di apertura degli uffici comunali ai quali l'utenza può rivolgersi.

I cartelli dovranno riportare la traduzione almeno in inglese.

6. Ogni stabilimento balneare deve garantire i servizi minimi consistenti in:

- direzione;
 - servizi igienico sanitari, distinti per sesso (con almeno uno adeguato per i diversamente abili), con una dotazione minima di wc e lavabo;
 - docce all'aperto con erogazione di acqua fredda e calda;
 - cabine spogliatoio con una dotazione minima di attaccapanni e sgabello;
 - bar con annesso uno spazio coperto per la consumazione;
 - servizio di primo soccorso;
 - pedane in legno per la sosta e per i camminamenti pedonali necessari per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area di concessione al fine di rendere l'area stessa sicura per l'utenza;
 - cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - strutture, preferibilmente amovibili (pontili galleggianti, scalette, ecc), atte a facilitare l'accesso al mare a tutti gli utenti, anche i diversamente abili;
 - attrezzatura per le operazioni di salvataggio e primo soccorso in ossequio alle ordinanze vigenti;
 - parcheggio e/o servizio di bus-navetta;
-

- garanzia del libero e gratuito transito al pubblico per l'accesso al mare e alla fascia di battigia;
 - pulizia dell'area in concessione e delle zone limitrofe per una larghezza minima di 30 mt dai confini per il periodo di attività.
7. I manufatti dovranno essere realizzati secondo l'Allegato A delle presenti NTA. Dovranno quindi rispettare le stabilite tecniche di costruzione, materiali e colori. Dovranno inoltre rispettare i seguenti limiti come stabilito già nelle NTA del PRC art. 8.3:
- massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
 - ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e mq 5000;
 - ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo di mq 10000.
8. I manufatti dovranno essere collocati nelle aree indicate negli elaborati, o comunque nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e in ogni caso il più possibile distante dalla battigia per evitare possibili danni causati da eventuali mareggiate e costruire essi stessi corpi riflettenti;
9. I manufatti dovranno essere disposti preferibilmente avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla visuale del mare. La barriera visiva non può comunque in alcun caso superare il 15% del fronte concesso. L'altezza massima non può superare i 3 m. dal piano di calpestio.
10. I manufatti dovranno essere composti da elementi smontabili e rimovibili e assicurati al suolo senza compromettere in alcun modo l'assetto roccioso sottostante, utilizzando quindi idonei sistemi di ancoraggio e di messa in sicurezza.
11. È vietato realizzare recinzioni.
12. È obbligatoria la delimitazione dell'area in concessione lungo i lati mediante il posizionamento di paletti in legno comunque orditi dell'altezza massima di 1,50 m. collegati con un ricorso in corda.
13. I manufatti e le strutture realizzate al servizio dello stabilimento dovranno presentare caratteristiche costruttive e tecnologiche volte al rispetto dell'ambiente e al risparmio di risorse naturali, idriche ed energetiche, per
-

preservare l'ecosistema e risparmiare in termini di spesa. La gestione eco-compatibile si concretizza quindi:

- nel **risparmio delle risorse idriche** attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce, attraverso l'installazione di riduttori di flusso nelle docce che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%, attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni, attraverso la divulgazione, tra gli utenti, degli strumenti adottati per mettere in essere misure per la riduzione dei consumi idrici;
- nel **risparmio delle risorse energetiche** con l'utilizzo di pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici, delle docce e del bar; con l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e per il contenimento dei consumi con l'installazione di temporizzatori e con l'utilizzo di dispositivi elettrici a basso consumo.
- nell'**ottimizzazione della raccolta dei rifiuti** attraverso la raccolta differenziata mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi; attraverso la realizzazione di *info-point* che aiutino la comprensione dei modelli di comportamento sulla costa.

All'interno delle procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle proposte e dei progetti che proporranno tecniche innovative di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

14. L'art. 8.8 "Barriere architettoniche" delle NTA del PRC ha disposto che le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Gli stabilimenti balneari hanno quindi l'obbligo di assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. In particolare i progetti che terranno in particolare considerazione sistemi per l'abolizione della barriere architettoniche avranno precedenza nell'assegnazione della concessione.

15. Il verde ornamentale che non intralci la visuale al mare sarà localizzato nella FP/3 data la conformazione della fascia costiera.
16. I cartelli e i manufatti pubblicitari collocati sulla strada saranno consentiti tenuto conto che non dovranno intralciare la libera visuale al mare
-

garantendo i margini di sicurezza stradale. In particolare non dovranno superare le dimensioni di 2 m. di larghezza per 1 m. di altezza e dovranno essere posti non al di sotto di 2,50 m. da terra.

17. È obbligatorio per i gestori delle concessioni degli stabilimenti balneari:

- di esporre copia della concessione e delle tariffe applicate per i servizi;
- di installare un numero di servizi adeguato al numero di utenti;
- di installare un numero di ombrelloni non superiore a 1 ogni 6 mq. e comunque in numero massimo indicato nel bando di concessione
- di assicurare l'assistenza continua agli utenti per il periodo di apertura.
- di mettere in sicurezza l'area di concessione.

Articolo 24.3 – Aree per attività complementari

1. Sono le aree che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

2. Si distinguono in:

- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3)
- aree destinate a strutture per il tempo libero in precario – zone relax con tavoli, sedie e sdraio (AC/4)
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero (AC)

3. Possono inoltre essere previsti:

- servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un'unica struttura)
- esercizio durante la stagionale balneare del commercio

- servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani
- strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione

Articolo 25 – Aree escluse e con divieto assoluto di concessione

1. Per aree escluse si considerano tutte quelle aree escluse dalla competenza regionale e cioè le aree del demanio marittimo, i porti finalizzati alla difesa militare, i porti di rilevanza economica nazionale.
2. Per aree escluse si considerano quelle aree non soggette alla competenza regionale:
 - aree espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello stato e alle esigenze della navigazione marittima
 - i porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello stato
 - i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale e comunque i porti sedi di Autorità portuali e le relative circoscrizioni territoriali così come definito dall'art. 5.1 “aree escluse”.
3. Per aree con divieto assoluto di concessione si intendono aree che per la loro salvaguardia non possono essere oggetto di alcun tipo di concessione che sono così identificate:
 - lame, foci di fiume, torrenti e corsi d'acqua e relative fasce di rispetto;
 - canali alluvionali;
 - aree a rischio erosione;
 - aree archeologiche e di pertinenza di beni storici o ambientalicosì come definito dall'art. 5.2 “Aree con divieto assoluto di concessione” delle NTA del PRC.
3. Sono da considerarsi aree inutilizzabili e non fruibili ai fini della balneazione le zone di falesia (così come definito dal comma 6 dell'art. 4) e i tratti di

spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera.

Articolo 26 – Rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione

Si prevede la trasformazione delle opere fisse, qualora esistenti, in opere facilmente amovibili e il conseguente adeguamento delle stesse alle prescrizioni contenute nel PRC.

Articolo 27 – Norme transitorie per concessioni esistenti

Il Comune nei primi due anni dall'approvazione del PCC dovrà esigere la trasformazione delle strutture esistenti non idonee al fine di adeguarle al PCC.

Provvederà inoltre all'esame delle concessioni già in essere per verificarne l'aderenza al PCC.

Articolo 28 – Procedura di selezione del concessionario di aree per finalità turistico-ricreative (SLS)

La gestione delle attività della spiaggia libera con servizi in concessione ad Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione:

- 1) con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, Società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione dovrà essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
 - 2) con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;
 - 3) con affidamento a privati secondo le procedure ad evidenza pubblica;
-

4) con affidamento ad associazioni di categoria, consorzi di operatori balneari, ONLUS.

L'Amministrazione in sede di bando pubblico definisce, in aggiunta ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art.8 comma 3 della LR 17/2015:

- la localizzazione (a mezzo di rilievo celerimetrico) del lotto a base di gara, entro i perimetri definiti quali aree concepibili per SLS nel presente PCC;
- la consistenza del lotto stesso a base di gara entro i perimetri definiti quali aree concedibili per SLS nel presente PCC;
- se la concessione è prevista con accessibilità speciale.

I parametri di valutazione nella definizione dei criteri per l'assegnazione della concessione sono individuati nell'articolo seguente.

Articolo 29 – Parametri di valutazione e aggiudicazione della concessione

Ai fini dell'assegnazione di nuove concessioni per attività turistico – ricreative destinate a SLS, nella definizione dei criteri da applicare nella valutazione dei progetti concorrenti il Comune si avvale dei seguenti parametri.

a. - Tutela del paesaggio e dell'ambiente:

- Modalità di accessibilità compatibili;
 - Coerenza con politiche e programmi di sviluppo e valorizzazione di strumenti sovraordinati;
 - Utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione;
 - Aspetti progettuali inerenti il risparmio energetico, il recupero idrico e l'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
 - Aspetti igienico-sanitari (reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo l'intero tratto costiero, in cui si ponga particolare attenzione al sistema delle pedane per il superamento
-

delle barriere architettoniche, secondo le indicazioni del PCC sia in termini di localizzazione, sia in termini di modalità e tipologie costruttive;

- Realizzazione di un sistema di parcheggi ecosostenibili, permeabili, che permettano il deflusso delle acque, legati alla fruizione del litorale. I parcheggi dovranno inoltre contenere spazi riservati alla sosta delle auto con carburanti ecologici e delle biciclette.

b. Standard qualitativi

- Accessibilità e fruibilità in particolare per le categorie svantaggiate e meritevoli di tutela (portatori di handicap, anziani, bambini);

- Qualità dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizio medico-sanitario, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, noleggio canoe e pedalò, ecc.)

- Modalità di trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia;

- Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo l'intero tratto costiero, in cui si ponga particolare attenzione al sistema delle pedane per il superamento delle barriere architettoniche, secondo le indicazioni del PCC sia in termini di localizzazione, sia in termini di modalità e tipologie costruttive;

- Presenza di sistemi di guida e orientamento specifici per persone cieche o ipovedenti;

- Accessibilità a tutti i servizi presenti (area ricreativa, ristorazione, servizi ecc.);

- Presenza, nell'area ricreativa, di giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità;

c. Aspetti gestionali:

- Gestione diretta della concessione demaniale;

- Metodi di pulizia anche nei tratti di spiaggia adiacenti;

- Creazione di posti di lavoro e numero di occupati da indicare con progetto gestionale;

- Indotto occupazionale sul territorio determinato da attività turistico-ricettive in essere;

- Somministrazione di prodotti locali e a km 0.
- Promozione e sponsorizzazione di eventi stagionali

Articolo 30 - Revoca e decadenza delle concessioni

La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone concessorio pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza a parità di condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in concessione.

La stessa può essere revocata in seguito a condanne relative a reati di inquinamento ambientale e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Inoltre, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza:

- l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici all'arenile;
- qualsiasi interessamento o compromissione del cordone dunare;
- la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna alla FP/2;
- la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili;
- l'utilizzo di materiale non idoneo a conformarsi alle prescrizioni inserite nel PCC.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico- ricreativa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 41 e 46, nonché delle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

- a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
- b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, chiosco bar, direzione);
- c) salvamento;
- d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a 150 mt, nel rispetto della salvaguardia degli habitat costieri.

CAPO II _ CARATTERI DEGLI INTERVENTI

Articolo 31 – Oggetto e struttura delle norme tecniche per la realizzazione degli interventi

Le presenti norme tecniche per la realizzazione delle strutture disciplinano qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica, anche modesta, realizzabile sul demanio da parte del concessionario.

Le norme sono divise in Norme di carattere generale e Schede tecnico descrittive sui manufatti.

Articolo 32 – Contenuti

Le presenti norme tecniche regolamentano le modalità e le tecniche costruttive da adottare per la realizzazione delle opere e degli impianti di facile rimozione nell'ambito degli interventi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali i servizi igienici, le docce, i chioschi, la direzione e tutte quelle strutture utili allo svolgimento dell'attività turistico – ricreativa e per quelle di supporto alla balneazione, di seguito chiamati “manufatti” per come descritti all'art. 8.3 delle Norme Tecniche di Attuazione e indirizzi generali per la redazione dei P.C.C. del P.R.C.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 33 – Dimensioni, colori e tecniche di costruzione dei manufatti

L'altezza dei manufatti non dovrà mai in alcun caso superare i 3 m.

I colori ammissibili per i manufatti di nuova realizzazione o esistenti nell'ambito del territorio soggetto al P.C.C. dovranno essere compresi in una gamma di tinte chiare, privilegiando comunque il bianco e dovranno essere presentati preliminarmente all'ufficio tecnico comunale.

Le strutture dovranno essere totalmente removibili per cui si consiglia l'utilizzo di tecniche di semplice assemblaggio modulare degli elementi che si prediligono semplici e componibili.

I manufatti dovranno essere progettati e realizzati tenendo conto delle soluzioni tecnologiche volte al risparmio energetico e quindi attente al recupero delle acque grigie delle docce e al loro riutilizzo per gli scarichi dei servizi igienici, all'installazione dei riduttori di flusso, all'installazione di pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua e all'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia nonché all'utilizzo di materiali ecocompatibili privilegiando il legno naturale o tintecciato.

È vietato l'uso di colori scuri, di materiali da costruzione quali il calcestruzzo, la pietra poggiata su fondazioni, i laterizi.

Ogni concessione dovrà apporre cartelli per l'identificazione che riportino il nome, la planimetria dell'area in concessione, la localizzazione dei servizi, gli estremi dell'atto concessorio e il nominativo del concessionario, nonché le tariffe applicate.

Articolo 34 – Tolleranze delle misure e nel posizionamento

Le misure e le dimensioni dettate dalle norme sono da considerarsi prive di tolleranza.

CAPO III_SCHEDE TECNICO DESCRITTIVE PER I MANUFATTI

Articolo 35 – Chioschi

La struttura avrà dimensioni modulari di m. 5,00 x m. 3,00 assemblabili fino ad un massimo di 45 mq. e sarà realizzata in legno certificato con pareti perimetrali realizzate con assi pre-assemblate. L'interno sarà realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile secondo le normative igienico-sanitarie vigenti. Tutti gli infissi esterni saranno finiti con le stesse modalità della struttura. La struttura dovrà appoggiare su un tavolato in legno rialzato dei centimetri necessari alla sua funzionalità. Il tavolato dovrà essere semplicemente appoggiato sul terreno tramite supporti dotati di base adattabile al fondo che in nessun caso potrà essere modificato, scavato, perforato o riempito con materiali che non siano completamente rimovibili. In ogni caso infatti l'intervento, temporaneo, dovrà essere totalmente reversibile. La copertura a una o a due falde sarà realizzata in compensato, incastrata con giunti di legno o incollata ad incollaggio marino ed il rivestimento potrà essere in guaina ardesiata di colore chiaro e in essenze arboree di finitura.

Box – cabine

La struttura avrà dimensioni modulari utilizzabili singolarmente o in serie. Il singolo modulo avrà dimensioni di m. 2,00 x m. 1,50 eccetto i moduli per i disabili che dovranno essere garantiti in numero minimo di 1 ogni 25 e dovranno avere dimensioni minime di m. 2,00 x m. 2,00. Questi saranno realizzati da pareti perimetrali in pannelli pre-ASSEMBLATI.

La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato dei cm. necessari alla sua funzionalità. Il tavolato dovrà essere semplicemente appoggiato sul terreno. La copertura a una o a due falde sarà realizzata in compensato, incastrata con giunti di legno o incollata ad incollaggio marino ed il

rivestimento sarà in guaina ardesiata di colore chiaro e in essenze arboree di finitura.

Box – servizi

I box-servizio sono funzionali all'orientamento verso tutte le attività che si svolgono nell'area di concessione. Non potranno superare le dimensioni di m. 4,00 x m. 4,00. La struttura sarà realizzata con pannelli modulari in legno smontabili e assemblabili in opera. Il trattamento delle superfici in legno dovrà essere eseguito con impregnante idrorepellente e antibatterico, antitarlo e antimuffa. I materiali dovranno essere certificati. L'interno dovrà essere realizzato con materiali impermeabili facilmente lavabili, secondo le normative igienico-sanitarie vigenti. Tutti gli infissi esterni saranno finiti con le stesse modalità della struttura. La struttura dovrà appoggiare su un tavolato in legno rialzato dei cm. necessari alla sua funzionalità. La copertura a una o a due falde sarà realizzata in compensato, incastrata con giunti di legno o incollata ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata di colore chiaro e in essenze arboree di finitura.

Servizi igienici

I servizi igienici saranno localizzati in funzione delle necessità e della conformazione dell'area dello stabilimento. Saranno adeguati all'utilizzo da parte degli utenti con limitata o impossibilitata mobilità. I moduli potranno essere singoli o assemblati in serie in rispetto delle normative inerenti la visibilità del mare. La struttura potrà essere realizzata con pannelli smontabili e assemblati in loco o in struttura prefabbricata purché sia esternamente rivestita in legno o comunque sia integrata con il resto della struttura dello stabilimento. L'interno dovrà essere realizzato con materiali impermeabili facilmente lavabili, secondo le normative igienico-sanitarie vigenti. Tutti gli infissi esterni saranno finiti con le stesse modalità della struttura. La struttura dovrà appoggiare su un tavolato in legno rialzato dei cm. necessari alla sua funzionalità. La copertura a una o a due falde sarà realizzata in compensato, incastrata con giunti di legno o incollata ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata di colore chiaro e in essenze arboree di finitura.

Box-docce

I box-docce saranno localizzati in funzione delle necessità e della conformazione dell'area dello stabilimento e comunque saranno attigui ai servizi igienici e al chiosco- bar. Saranno adeguati all'utilizzo da parte degli utenti con limitata o impossibilitata mobilità. I moduli potranno essere singoli o assemblati in serie in rispetto delle normative inerenti la visibilità del mare. La struttura potrà essere realizzata con pannelli smontabili e assemblati in loco o in struttura prefabbricata purché sia esternamente rivestita in legno o comunque sia integrata con il resto della struttura della stabilimento. Il corpo docce sarà costituito da un sistema di pedane e pannelli assemblabili. La struttura dovrà appoggiare su un tavolato in legno rialzato dei cm. necessari alla sua funzionalità. La copertura a una o a due falde sarà realizzata in compensato, incastrata con giunti di legno o incollata ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata di colore chiaro e in essenze arboree di finitura. Le acque di scolo saranno recuperate, previa decantazione e filtrazione, ed utilizzate per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti a seconda del loro grado di purezza, o saranno convogliate tramite una rete di scarico dedicata allo smaltimento, alla rete di fognatura pubblica comunale.

Camminamenti, passerelle, rampe e scivoli a mare

Per l'accesso alla spiaggia si prevede la realizzazione di percorsi pedonali, su passerella in legno, posizionabili sulla roccia. Le passerelle saranno realizzate con struttura portante e portata in legno certificato, composta da pannelli modulari in legno, smontabili e assemblabili in loco.

Il sistema strutturale sarà composto da una orditura di montanti e traversi in legno, carrabile e appoggiata sul terreno. La realizzazione dovrà prevedere l'utilizzo di materiale di finitura antiscivolo che consentano la maggiore permeabilità possibile. Si dovrà prevedere la realizzazione, nei tratti di percorso più alti di 30 cm. dal piano di campagna, di un parapetto in legno con ricorsi in corda alto al massimo m. 1,50, adatto a mantenere la massima leggerezza visiva e strutturato per avere la maggiore compatibilità con la struttura della passerella.

Il tavolato dovrà avere spessore finito al massimo di mm. 40 e larghezza di cm. 30. Dovrà essere lungo al massimo cm. 120 e le fughe tra gli elementi assemblati dovrà essere compresa tra cm. 0,50 e cm. 1,50.

L'orditura principale della struttura sarà costituita da travi in legno di sezione cm. 10 x cm. 10.; l'orditura secondaria sarà costituita da correnti di sezione cm. 8 x cm. 6. I parapetti saranno realizzati con pali di legno di cm. 10 x cm.10 e ricorsi in corda.

Impianti tecnologici

Gli impianti (cavidotto per l'energia elettrica, la rete dell'acqua, la rete per lo smaltimento della acque reflue, ecc...) saranno posti sotto il piano di calpestio delle pedane e dei camminamenti. Qualora dovesse rendersi necessario gli impianti potranno essere appesi con staffe metalliche isolate, all'orditura principale della passerella.

Sistemi di ombreggiamento

Sulle aree in concessione è consentita l'istallazione di sistemi di ombreggiamento di facile rimozione che non presentino chiusure laterali che impediscano la visuale al mare. I materiali dovranno essere necessariamente naturali e fare riferimento a quelli già indicati nelle norme tecniche: legno, corde, tessuti naturali, fibre naturali. I colori dovranno essere neutri per minimizzare l'impatto visivo.